

Anche il Tar Lazio rimette alla Corte di giustizia UE le questioni di compatibilità comunitaria della disciplina del codice del consumo che sanziona le pratiche commerciali scorrette, con particolare riferimento al contrasto di competenza fra Autorità indipendenti

[Tar Lazio, sez. I, ord., 17 febbraio 2017, n. 2547 – Pres. Perna, Est. Corrales](#)

Codice del consumo – Autorità indipendenti di regolazione – Concorso di competenze con autorità AGCM – Potere sanzionatorio – Compatibilità con il diritto comunitario – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni legate all'interpretazione dell'art. 27, comma 1 bis, del Codice del consumo in relazione alle disposizioni euro-unitarie applicabili al settore delle forniture di energia elettrica e gas naturale:

1) se la ratio della direttiva "generale" n. 2005/29/CE, intesa quale "rete di sicurezza" per la tutela dei consumatori, nonché, nello specifico, il "Considerando n. 10", l'art. 3, paragrafo 4, e l'art. 5, paragrafo 3, della medesima direttiva ostino a una norma nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle direttive settoriali n. 2009/72/CE e n. 2009/73/CE a tutela dell'utenza nell'ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l'effetto, l'intervento dell'autorità di settore - nel caso di specie AEEGSI - a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta o sleale;

2) se il principio di specialità di cui all'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE deve essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), ovvero dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali) ovvero, ancora, dei rapporti tra autorità indipendenti preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;

3) se la nozione di "contrasto" di cui all'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali, ovvero se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette, tale da determinare un concorso di norme in relazione a una stessa fattispecie concreta;

4) se la nozione di norme comunitarie di cui all'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative regolamentari attuative di principi di diritto europeo;

5) se il principio di specialità, sancito al “Considerando 10” e all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE e gli artt. 37 della direttiva 2009/72/CE e 41 della direttiva 2009/73/CE ostino a una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ogni qualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina “consumeristica” settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all’autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di “pratica aggressiva”, ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o “in ogni caso aggressiva” ai sensi dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei (medesimi) consumatori e fondata su previsioni di diritto dell’Unione, che regoli in modo compiuto le medesime “pratiche aggressive” e “in ogni caso aggressive” o, comunque, le medesime “pratiche scorrette/sleali”. (1)

(1) Con l’ordinanza in epigrafe anche il Tar Lazio, seguendo l’analoga ordinanza della [sesta sezione del Consiglio di Stato n. 167 del 17 gennaio 2017](#) (cfr. la relativa NEWS US in data 19 gennaio 2017), rimette alla Corte di giustizia plurime questioni concernenti la disciplina sanzionatoria dettata dal codice del consumo.

L’esigenza di adire la Corte del Lussemburgo è sorta nell’ambito di un complesso contenzioso proposto da una società fornitrice di energia avverso il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato una sanzione pecuniaria (in applicazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, Codice del consumo), per avere posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), dello stesso Codice. Anche per l’ordinanza in epigrafe nessun ostacolo alla rimessione viene rilevata dalla previa pronuncia dell’Adunanza plenaria, in specie a fronte delle indicazioni fornite al riguardo dalla stessa Corte di giustizia (cfr. Corte giust. UE, [Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13, Puligienica](#), in *Foro it.*, 2016, IV, 325 con nota critica di G. SIGISMONDI, oggetto anche della NEWS US in data 7 aprile 2016), poi recepite dalla medesima [Adunanza plenaria \(cfr. 27 luglio 2016 n. 19](#), oggetto della News US in data 1 agosto 2016, cui si rinvia per ogni approfondimento anche avuto riguardo alle consimili problematiche interessanti il giudizio di rinvio dalla Cassazione).